

**L'INTERVENTO****Spatuzza, il Tar spegne le polemiche**

La lettura della sentenza pronunciata nei giorni scorsi dal Tar Lazio sul "caso Spatuzza" fa emergere quanto segue: a) il Tar attesta la correttezza nella trattazione della vicenda da parte della Commissione sui programmi di protezione e dell'intero sistema di protezione (tale correttezza era stata messa in dubbio dal ricorso e da varie polemiche, anche politiche); b) lo stesso Tar non dispone l'ammissione di Gaspare Spatuzza nel programma di protezione, ma - nel momento in cui annulla la delibera della Commissione sui programmi di protezione del 15 giugno 2010 - dispone, come hanno riconosciuto gli avvocati di Spatuzza, che la Commissione medesima si pronunci nuovamente, tenendo conto del contenuto della sentenza. Dunque, la decisione viene riaffidata alla Commissione, la quale, quando tratterà nuovamente il caso, dovrà considerare le proposte e gli aggiornamenti delle Procure distrettuali antimafia che hanno chiesto il programma di protezione, unitamente a ciò che sulla vicenda è intervenuto dal 15 giugno 2010 al 1° luglio 2011. Per esempio, la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 2265 del 29 giugno 2010. Resta una questione, oltre il caso specifico. Se, in tema di dichiarazioni "a rate", si affiancano una giurisprudenza maturata da parte della Cassazione e la sentenza del Tar Lazio, ci si trova di fronte al dissolvimento della norma che fissava il termine di 180 giorni dall'avvio della collaborazione per riferire le voci più importanti della collaborazione medesima. Si tratta di una norma approvata con voto unanime del Parlamento nel 2001; vale la pena interrogarsi se non sia opportuno un nuovo intervento del Parlamento per fare chiarezza sul punto, e per permettere univocità di indirizzo alle deliberazioni della Commissione.

**Alfredo Mantovano**